

SSL 2023 – 2027 del GAL “Lontano dai margini: le comunità al centro”

INTERVENTO SRD15 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI

AZIONE 2 - AMMODERNAMENTI E MIGLIORAMENTI

Aggiornamento FAQ

Del 12.11.2025

- 1) *Al fine di dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto economico, in base al rapporto tra la spesa totale proposta in Domanda (al netto dell'IVA) e la media del fatturato delle tre annualità precedenti all'anno di presentazione della Domanda stessa (annualità 2024-2023-2022) $\leq 2,5$, nel caso di un investimento superiore a 70.000,00 € (spesa massima ammissibile da Bando), quale importo viene conteggiato come importo dell'investimento per effettuare tale verifica?***

La finalità di tale criterio di ammissibilità è finanziare investimenti congrui per l'impresa proponente e quindi valutare la sua capacità economica a far fronte all'investimento. Pertanto al fine del conteggio si terrà conto dell'importo dell'intero investimento proposto dal richiedente, al netto dell'IVA.

- 2) *Al fine di dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto economico, in base al rapporto tra la spesa totale proposta in Domanda (al netto dell'IVA) e la media del fatturato delle tre annualità precedenti all'anno di presentazione della Domanda stessa (annualità 2024-2023-2022) $\leq 2,5$, nel caso in cui il fatturato derivi da diverse attività svolte dal richiedente, come viene conteggiato il fatturato medio?***

La finalità di tale criterio di ammissibilità è finanziare investimenti congrui per l'impresa proponente e quindi valutare la sua capacità economica a far fronte all'investimento. Pertanto al fine del conteggio del fatturato medio viene preso in considerazione l'intero fatturato dell'impresa per ciascuna annualità, al netto dell'IVA.

- 3) *Tenuto conto delle disposizioni del Bando è possibile cumulare contributi differenti sul medesimo investimento e, se possibile, fino a quale limite?***

Il par. B.5.6 - Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento – prevede due differenti casistiche in merito alla possibilità di un doppio finanziamento, a seconda che l'altro aiuto derivi da strumenti finanziari dell'Unione europea oppure da strumenti nazionali, ovvero:

- a) Il bando del GAL, che utilizza risorse del Fondo FEASR, non può mai finanziare una voce di spesa già sostenuta con altri strumenti dell'Unione Europea.
- b) Il bando del GAL può finanziare un intervento che verrà anche sostenuto attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali), purché l'importo totale

cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non superi l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Le aliquote massime di aiuto previste dalle misure/interventi del CSR sono riportate nel Reg. (UE) 2115/2021 e comunque l'importo finanziato dovrà essere sempre nel limite massimo del costo totale dell'investimento oggetto dell'agevolazione.

In base alle disposizioni del titolo III del Reg. (UE) 2115/2021 riferito agli interventi del CSR si evidenzia come all'art. 73 "Investimenti" par. 4 sia riportato: *"gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili"*. Gli investimenti finanziati con il presente Bando non ricadono nelle possibili casistiche di aumento delle aliquote di sostegno.

Pertanto il Beneficiario del presente Bando potrà ottenere, in aggiunta al contributo del 50% previsto dal Bando GAL, un ulteriore 15% di sostegni nazionali fino ad un contributo massimo pari al 65% dell'investimento ammesso a finanziamento.

Nel caso di domande di investimento che superano il limite di spesa massima ammissibile prevista da Bando (€ 70.000,00), il beneficiario può usufruire di altri incentivi fino al raggiungimento del limite di contributo fissato nel Reg. 2115.

Ad esempio, a fronte di una fattura di € 80.000,00, il beneficiario potrà richiedere i seguenti contributi:

- Con l'Operazione SRG06-SRD15 Azione 2: € 70.000,00 (Massimale di spesa) x 50% (tasso di sostegno) = € 35.000,00 (contributo Bando GAL)
- € 70.000,00 (Massimale di spesa) x 15% (65% - 50%) = €10.500,00 (contributo con altri incentivi)
- € 10.000,00 (Massimale di spesa) x 65% = € 6.500,00 (contributo con altri incentivi)

Il controllo sulla cumulabilità degli aiuti verrà effettuato a saldo (sulla base della dichiarazione che il Beneficiario dovrà fornire su crediti e detrazioni di imposta, come da modello Arpea reperibile al link di seguito riportato), facendo riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate alla pagina <https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/istruzioni-operative-feasrnonc02-procedure-verifica-cumulo-aiuti-rev1>.

4) Nel caso di interventi di tipo edilizio il costo deve essere quantificato attraverso un computo metrico redatto sulla base del Prezzario Regione Piemonte vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Quale sezione del Prezzario deve essere utilizzata?

Il Bando non prevede l'utilizzo di una sezione specifica del Prezzario Regione Piemonte, dovrà essere utilizzata la sezione più attinente al tipo di intervento da realizzare.

5) Chi deve firmare la documentazione presentata in Domanda di sostegno?

A seconda del tipo di documento può essere prevista la sottoscrizione dello stesso da parte di soggetti differenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si precisa:

- gli allegati al Bando (Schema relazione tecnico-economica, Dichiarazioni varie, Quadro di raffronto preventivi) devono essere firmati dal Legale Rappresentante dell'impresa che presenta la Domanda di contributo.
- Gli elaborati per gli interventi di tipo edilizio devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato.
- I preventivi devono essere firmati dal fornitore

6) Al fine del riconoscimento delle spese, cosa deve essere indicato in fattura?

Il Bando par. C.3.1 e più specificamente l'Allegato I "Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione" riporta:

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserito dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto:

- per i documenti di spesa aventi data antecedente all'ammissione, la seguente dicitura: "PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____",
- per i documenti di spesa con data successiva all'ammissione a finanziamento il codice CUP assegnato alla domanda (come previsto dal d.l. 24 febbraio 2023 n.13),

Fanno eccezione:

- a) i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno – salvo specifiche restrizioni riportate nelle singole schede intervento contenute nel CSR Piemonte – e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- b) i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte;
- c) le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc);
- d) gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali

Consultare l'Allegato I per un maggior dettaglio, in particolare nel caso di necessità di regolarizzare fatture prive di CUP/dicitura.

7) Nel caso in cui il Richiedente presenti l'impegno ad acquisire la Certificazione ISO 17225 e/o la Certificazione di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC), il costo sostenuto potrà essere riconosciuto al fine del contributo?

Tra i criteri di ammissibilità al par. B.4 del Bando è previsto l'obbligo, in caso di interventi riguardanti la produzione di legna da ardere, di possedere e produrre la Certificazione della legna da ardere secondo ISO 17225 o, in alternativa, allegare l'impegno ad acquisire detta certificazione. Non è invece riportato alcun obbligo sul possesso o impegno ad acquisire la Certificazione di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC).

Il Bando par. B.6 "Criteri di selezione e graduatoria" dà una premialità a chi possiede o si impegna ad acquisire le suddette Certificazioni, mentre il par. B.5.2 "Categorie di spese ammissibili" non prevede la copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione di dette certificazioni, malgrado la ISO 17225 sia obbligatoria.